DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 69

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1996, non più in vigore dal 1 giugno 2016 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul processo tributario
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Titolo	II — Il processo
Capo	IV — L'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-processo-tributario/art-69-esecuzione-delle-sentenze-di-condanna-in-favore-del-contribuente/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it